



CITTA' di MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE

N. 20 DEL 30/06/2023

IL SINDACO

DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SONORE PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA CONNESSE A FORME DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' SIMILARI.

Premesso che una delle cause di maggior disturbo per la quiete vita dei cittadini è rappresentata dall'inquinamento acustico

Altresì accertato che molti cittadini hanno reclamato il diritto alla salute, alla quiete ed al riposo notturno e pomeridiano anche attraverso interventi limitativi degli effetti che derivano da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

Tenuto conto del fatto che il Comune di Milazzo intende promuovere la città attraverso la valorizzazione di ogni e qualsiasi forma di turismo che è necessariamente integrata dalle attività e dalle tante iniziative che si svolgono nel corso dell'anno nei vari punti aggregativi della città, nelle zone balneari e nelle discoteche esistenti ed autorizzate, che sono elementi di caratterizzazione e di sviluppo del turismo;

Considerato che la città di Milazzo è fortemente frequentata, in special modo nel corso del fine settimana e durante le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali pubblici della Città, da moltissimi avventori attirati, tra le altre cose, da intrattenimenti musicali che alcuni locali organizzano tramite diffusione sonora anche all'esterno degli esercizi commerciali;

Tenuto nel debito conto da una parte il ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti sull'intero territorio comunale e, dall'altra come tali attività possano rappresentare disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, soprattutto nelle ore serali e notturne;

Tenuto conto altresì che le segnalazioni da parte dei cittadini e degli organi preposti al controllo rilevano inconvenienti legati al volume eccessivo della musica proveniente prevalentemente dalle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all'aperto;

Rilevato altresì che nel periodo estivo tali segnalazioni riguardano anche le emissioni nelle zone rivierasche della Città dove i cittadini lamentano emissioni sonore intollerabili provenienti dai locali che si trovano lungo la riviera di Ponente con riferimento ai Lidi Balneari che organizzano trattenimenti danzanti ex art. 69 T.U.L.P.S. o con licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. ;

Preso atto che " al fine del contenimento o abbattimento delle emissioni sonore per gli esercizi del territorio comunale che effettuano trattenimenti musicali e/o danzanti all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, in circoli privati, sempre nel rispetto dei limiti massimi di emissione ed immissione sonore e della idonea documentazione da produrre agli Organi competenti previsti dalla

normativa vigente e che regola la materia de quo” sono state emanate diverse ordinanze sindacali nel corso degli anni;

Preso atto delle esigenze espresse dalle attività commerciali e dagli operatori oltre che da rappresentanze dei cittadini, incontrate da questa amministrazione nel corso dei primi mesi dell'anno 2023 ;

Considerata la presenza sul territorio urbano di distributori automatici h24 di bevande;

Visto il Decreto legge n.201 del 6.12.2011 cosiddetto decreto Salva Italia recante “ Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della Legge n.214 del 22.12.2011, in particolare l'art. 31, comma 1, il quale ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Considerata la circolare n.3644/c del 28.10.2011 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha disposto ai fini della tutela e della protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, nonché per motivi di pubblica sicurezza, la possibilità di adottare specifici provvedimenti motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alla modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ;

Verificato che il territorio urbano di Milazzo attira nel corso del periodo estivo migliaia di visitatori e turisti special modo nelle ore serali e che pertanto è necessario una regolamentazione generale;

Dato atto che l'art. 50, comma 5 e ss.mm.ii. , del T.U.E.L. attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti “ in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze della tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche”;

Visti in particolare:

- Il D.P.C.M. 1.3.1991 “ Limiti Massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” e successive circolari esplicative;
- Il D.P.C.M. 14.11.1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- Il D.P.C.M.16.4.1999 n.215 “ Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
- L'art. 659 c.p. “ Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone”;
- Il D.Lgs. 59/2010 “ Attuazione della direttiva 2006/1123/CE”, relativa ai servizi nel mercato interno che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8, comma 1, lettera h) ed attinenti, tra gli altri “ all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano..... ;
- L'art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ;
- Il decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, in attuazione dell'art.54 del testo unico enti locali ;

- La legge n.48 del 18/04/2017 “ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città” ;
- La legge quadro in materia di inquinamento acustico n.447/1995 ;

Per i motivi espressi in narrativa ;

DISPONE

La revoca delle ordinanze sindacali n.60/2013 e n. 61/2013 e n. 06/2023 ;

ORDINA

- **Agli esercizi di distribuzione automatici di bevande h24, che insistono nell'intero territorio comunale, di disattivare la distribuzione di bevande alcoliche a partire dalle ore 22.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo nel periodo compreso dal 01 giugno al 31 ottobre e dalle ore 20.30 e fino alle 7.00 del mattino successivo nel periodo compreso tra il 01 ottobre al 30 maggio ;**
- **Ai pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di Scia ex art.69 T.U.P.L.S. , è consentita l'organizzazione di serate di trattenimento musicale, senza invito al ballo, dalle ore 19.00 alle ore 1.00 con 30 minuti di tolleranza per consentire lo sgombero del locale, nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica nel periodo compreso dal 01 giugno al 30 settembre e dalle ore 19.00 alle ore 01.30 nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato sempre con tolleranza di 30 minuti per consentire lo sgombero del locale;**
- **Negli spazi all'aperto dei locali nel periodo 01 giugno – 30 settembre, è consentita l'organizzazione e lo svolgimento di attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico e similari nella fascia oraria compresa tra le 20.00 e le 00.00 nei giorni da lunedì a giovedì e dalle 20.00 alle 0.30 nei giorni di venerdì, sabato e domenica e nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali; nel periodo 01 ottobre – 30 maggio è consentita dalle ore 19.30 alle ore 23.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 19.30 alle 00.00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica e nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali;**
- **Per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S., ex art. 68 T.U.L.P.S. è consentita l'organizzazione di serate danzanti dalle ore 19.00 alle ore 03.30 di tutti i giorni con 30 minuti di tolleranza per consentire lo sgombero del locale. La vendita di alcolici dovrà essere cessata 30 minuti prima della chiusura della serata. ;**
- **Rimane consentita , nei pubblici esercizi, l'emissione di musica di sottofondo che non rechi alcun disturbo alla quiete pubblica;**

STABILISCE

A partire dalle ore 19.30, la vendita di bevande da asporto dovrà avvenire tramite sbicchieramento attraverso bicchieri monouso

I gestori degli esercizi pubblici dovranno garantire l'impegno a garantire l'igiene ed il decoro delle aree antistanti e limitrofe all'esercizio in collaborazione con l'Amministrazione comunale e/o con la ditta gestore del servizio di pulizia e raccolta rifiuti.

Che i gestori si dotino, nei limiti delle possibilità e delle necessità di appositi strumenti idonei alla misurazione corretta delle emissioni sonore in modo da evitare di superare i decibel consentiti dalla normativa

Informa

Che le disposizioni sopra riportate sono assunte a seguito di tavolo tecnico tenuto dalla Prefettura di Messina alla presenza di tutti i Sindaci della Provincia di Messina e delle rappresentanze di categoria degli esercenti.

Avvisa

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni 60 e 120 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio del Comune di Milazzo. Ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle norme contenute nelle presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all' albo pretorio del Comune di Milazzo per almeno 15 giorni consecutivi;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza a:

- alla Prefettura di Messina;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Milazzo;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
- al Comando della Polizia Locale della città di Milazzo.

Il Corpo di Polizia locale e le Forze dell'Ordine sono invitate a far rispettare la presente Ordinanza .

Dalla Residenza Municipale li 30/06/2023



IL SINDACO
Dott. Giuseppe Midili